

molte scritture della Città, si commette al Segretario di andare dagli eredi a ritirare tutte le scritture della Città con la chiave dell'Archivio. (*Ordinati*, vol. 168, 1617, 14 aprile, c. 46).

(170) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, passim. La riforma degli *Ordini politici* del 23 marzo 1597, costituiva soprastanti e conservatori di essi i quattro Chiavari, anzichè il Vicario. (Ivi, Sped. 393, n. 5, mazzo 1, cat. 32).

(171) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 132, 1582, 29 settembre, c. 77, e vol. 177, 1628, 6 agosto, c. 236.

(172) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 142, 1592, 29 settembre, c. 74. Il Panealbo dà come garanti il fratello Giovanni e Tomaso Frange: Ivi, 3 ottobre, c. 81 v.

(173) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 131, 1581, 16 aprile, c. 24: versamento di fiorini 18.973 e grossi 8, fatti da Antonio Vacis, figlio del fu Nicolò Vacis, Tesoriere dal 1574 al 1579, come reliquato della sua amministrazione quale « per suo ultimo conto dato e reso per l'anno finito ultimo di settembre appare ». Cfr. Ivi, vol. 142, 1592, 3 ott., c. 82 v.: l'ordine dato al Tesoriere uscente Canale di sborsare al successore tutti i denari reliquati.

(174) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 142, 1592, 29 settembre, c. 77: *Capitolazione intorno l'ufficio del Tesoriere*. La capitolazione fissa le seguenti principali incombenze: 1) riscossione dei redditi ordinari e straordinari della Città; 2) rilasciare le quietanze a chi versa denaro nella cassa del Comune; 3) caricarsi dei redditi in grano, secondo il valore corrente; 4) sorvegliare se il grano fu mescolato; 5) tener nota delle commissioni fatte dal Consiglio circa le entrate e i redditi; 6) procurare i pagamenti da parte degli accensatori e degli altri debitori della Città; 7) avvisare dello spirare degli accensamenti; 8) fare eleggere dal Consiglio i visitatori delle proprietà del Comune; 9) presentare ogni tre mesi un conto ai ragionieri, caricandosi delle entrate maturate nel quadrimestre e presentando le pezze dei pagamenti fatti, vistate dai ragionieri. Avanzando del danaro avvisarne il Consiglio

per impiegarlo al maggior beneficio della città; 10) fare, con l'assistenza dei ragionieri, un inventario dei beni mobili; 11) presentare al principio dell'anno una nota dei debitori del Comune, da tenersi affissa alla Tesoreria per averne memoria.

(175) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 133, 1583, 24 febbraio, c. 20, e vol. 178, 1629, 28 marzo, c. 25.

(176) Nel 1583 sostituendosi nell'ufficio di Stanziatore il ragioniere Borgese che era stato deputato all'ufficio provvisoriamente, si osserva « che è delli Ragionieri della Città e non gli s'è lecito haver duoi uffici della città ». Cfr. il cap. 34 della Costituzione di Carlo Emanuele del 1619, 21 gennaio in BORELLI, *Raccolta delle leggi*, parte 3<sup>a</sup>, libro 4, tit. 32.

(177) Vedi l'elenco degli ufficiali del Comune e i relativi stipendi in M. CHIAUDANO, *La Finanza del Comune di Torino ai tempi di Carlo Emanuele*, loc. cit., tabella VI.

(178) Vedi l'ordine ducale della insinuazione delle scritture dello Stato, del 1610, 28 aprile e le successive conferme, in BORELLI, *Raccolta delle leggi*, pag. 1202. La Città di Torino delibera che, come capitale, debba provvedere un locale atto alla conservazione delle scritture presentate alla insinuazione, da prepararsi sopra le botteghe della corte del Palazzo comunale. (*Ordinati*, vol. 160, 1610, 17 giugno, c. 110): l'ordine è ripetuto nel 1611 (Ivi, vol. 161, 1611, 16 febbraio, c. 9): il 5 gennaio dell'anno seguente si faceva la consegna delle chiavi (Ivi, vol. 162, 1612, 5 gennaio, c. 1). Nel 1621 la Città chiede di essere liberata dal pagamento del diritto di insinuazione per le sue scritture, per la considerazione che nei Consigli si tratta di servizio di S. A.: anzi chiede addirittura per gli atti che si scrivono nei Consigli liberazione dall'insinuazione. (*Ordinati*, vol. 172, 1621, 31 maggio e 25 giugno, cc. 45 e 50). Ma la risposta della Camera è negativa. (*Ordinati*, vol. 173, 1622, 9 marzo, c. 12).

(179) Arch. Com. Torino, *Ordinati*, volume 138, 1588, 22 luglio, c. 58.